

Fondo patrimoniale e debiti tributari: quando la protezione salta

SINTESI OPERATIVA

Il fondo patrimoniale è uno strumento classico con cui una coppia cerca di mettere al riparo una parte dei propri beni. Si tratta di una convenzione matrimoniale disciplinata dagli artt. 167 e seguenti c.c., che consente di destinare immobili, mobili registrati o titoli di credito ai bisogni della famiglia, creando un patrimonio separato rispetto al resto dei beni dei coniugi. In teoria l'idea è semplice. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Il fondo patrimoniale è uno strumento classico con cui una coppia cerca di mettere al riparo una parte dei propri beni. Si tratta di una convenzione matrimoniale disciplinata dagli artt. 167 e seguenti c.c., che consente di destinare immobili, mobili registrati o titoli di credito ai bisogni della famiglia, creando un patrimonio separato rispetto al resto dei beni dei coniugi. In teoria l'idea è semplice. Questi beni dovrebbero servire solo a garantire il mantenimento e la stabilità economica del nucleo familiare, inteso in modo ampio, quindi non solo i coniugi ma anche i figli, compresi quelli maggiorenni che ancora non sono autosufficienti. Il fondo, per sua natura, deroga al principio generale dell'art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri. Di fatto si realizza una vera segregazione patrimoniale: ciò che viene conferito nel fondo patrimoniale viene vincolato a uno scopo preciso e non dovrebbe essere toccato dai creditori che vantano pretese su debiti estranei a quello scopo. Almeno sulla carta.



Cosa sapere in un minuto

- ♦ Il fondo patrimoniale crea un patrimonio separato destinato ai bisogni della famiglia, ma non offre una protezione assoluta dai creditori.
- ♦ L'art. 170 c.c. consente ai creditori di agire sui beni del fondo se il debito è collegato ai bisogni familiari e se manca la prova dell'estraneità.
- ♦ Per i debiti fiscali non conta la natura "tributaria" in sé, ma il legame concreto tra il fatto generatore del debito e il mantenimento della famiglia.
- ♦ Il contribuente che si oppone all'esecuzione deve provare sia l'estraneità del debito ai bisogni familiari, sia la consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore.
- ♦ La Cassazione, con l'ordinanza n. 29111/2025, ha ribadito un approccio "casistico" che bilancia tutela della famiglia e interesse pubblico alla riscossione.

LA REGOLA CHIAVE DELL'ARTICOLO 170 C.C.

Il cuore dell'istituto sta nell'art. 170 c.c., che detta i limiti all'esecuzione forzata sui beni del fondo e sui loro frutti. La norma stabilisce che i creditori non possono agire su questi beni per debiti che sapevano essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Qui si concentrano due condizioni che devono convivere:

1. l'obbligazione deve essere oggettivamente estranea ai bisogni familiari
2. il creditore deve essere soggettivamente consapevole di questa estraneità.

Se manca una delle due componenti, la protezione del fondo patrimoniale salta e i beni tornano esposti all'azione esecutiva. La logica è di equilibrio. Il fondo serve a proteggere la famiglia, ma non può diventare uno schermo assoluto contro chi vanta un credito legittimo.

BISOGNI DELLA FAMIGLIA: UNA NOZIONE AMPIA E SCIVOLOSA

Nel tempo la giurisprudenza ha progressivamente allargato il concetto di "bisogni della famiglia". Oggi non si guarda più solo al minimo vitale, ma a tutto ciò che consente un pieno mantenimento e uno sviluppo armonico della vita familiare, compreso il potenziamento delle capacità lavorative dei suoi membri.

Non rientrano nei bisogni familiari, in linea di principio, le spese meramente voluttuarie, di lusso, oppure quelle dettate da una logica puramente speculativa, come investimenti ad alto rischio privi di collegamento con la stabilità del nucleo.

La valutazione resta però fortemente concreta. Si tiene conto del tenore di vita concordato tra i coniugi, del livello reddituale, del contesto sociale. Una stessa spesa può apparire normale per una famiglia e superflua per un'altra. È il motivo per cui il giudice di merito ha un ruolo centrale nella ricostruzione del quadro.

FONDO PATRIMONIALE E DEBITI TRIBUTARI: UNA RELAZIONE PIÙ STRETTA DI QUANTO SEMBRI

Il nodo più delicato riguarda il rapporto tra fondo patrimoniale e debiti fiscali. Per molto tempo si è sostenuto che il debito d'imposta, nascendo dalla legge e non da un contratto, fosse difficilmente riconducibile alla logica dell'art. 170 c.c., che fa riferimento ai debiti "contratti" per bisogni della famiglia.

La Cassazione ha progressivamente smontato questa impostazione. A partire dalla sentenza n. 15862/2009 e poi con l'ordinanza n. 5834/2023, la Corte ha chiarito che il discrimine non è la natura dell'obbligazione. Conta invece il nesso tra il fatto che genera il debito e i bisogni familiari.

Se il debito tributario nasce da un'attività d'impresa o professionale che costituisce la fonte principale di reddito del nucleo, quel debito può essere considerato funzionalmente connesso al mantenimento della famiglia. In altre parole, il solo fatto che si tratti di un debito verso l'Erario non basta per escludere l'aggressione ai beni del fondo patrimoniale. Il tema diventa il collegamento concreto con la vita familiare.

È qui che la locuzione "fondo patrimoniale debiti tributari" assume un peso operativo. L'istituto non è uno scudo automatico contro le pretese del fisco, e il contribuente che lo invoca deve dimostrare molto di più del semplice vincolo di destinazione.

L'ONERE DELLA PROVA: COSA DEVE DIMOSTRARE IL CONTRIBUENTE

La deroga all'art. 2740 c.c. non è mai gratuita. Chi beneficia della segregazione deve giustificarla. La Cassazione, anche nella pronuncia più recente, ribadisce che l'onere della prova grava sempre sul debitore che si oppone all'esecuzione.

Il contribuente deve quindi provare:

- ◆ l'esistenza del fondo patrimoniale e la sua corretta opponibilità;
- ◆ che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari;
- ◆ che il creditore fosse consapevole di questa estraneità.

Per i debiti legati all'attività economica la questione si complica. L'attività d'impresa o professionale soddisfa in modo diretto i bisogni del business, non quelli della famiglia. Solo attraverso i redditi che ne derivano queste attività consentono di adempiere ai doveri coniugali di contribuzione ex art. 143 c.c.



Per chiarire i passaggi logici, può essere utile una sintesi schematica.

PROFILO DA VERIFICARE	DOMANDA CHIAVE	CHI DEVE PROVARLO
Esistenza del fondo	Il fondo è stato validamente costituito e pubblicizzato?	Contribuente
Estraneità del debito	Il debito è legato a esigenze voluttuarie o speculative, non familiari?	Contribuente
Consapevolezza del creditore	Il creditore sapeva dell'estraneità ai bisogni della famiglia?	Contribuente (anche per presunzioni)

IL CASO DECISO CON L'ORDINANZA N. 29111/2025

La recente ordinanza della Cassazione n. 29111 del 4 novembre 2025 prende posizione su un caso di iscrizione ipotecaria per debiti tributari, confermando l'indirizzo rigoroso ma casistico della giurisprudenza.

Un contribuente aveva impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria su beni compresi nel fondo patrimoniale. La Commissione Tributaria Regionale del Molise aveva accolto il ricorso. Da un lato per sproporzione del valore ipotecato, dall'altro ritenendo che, in assenza di prova specifica contraria, i debiti fiscali dovessero considerarsi estranei ai bisogni della famiglia, per la sola loro natura tributaria.

La Cassazione ha confermato solo la parte relativa alla sproporzione, precisando che l'art. 77 del D.P.R. 602/1973 guarda al valore per cui l'ipoteca viene iscritta, pari al doppio del credito, e non al valore complessivo degli immobili. Per tutto il resto ha cassato la decisione.

La CTR aveva commesso due errori di diritto:

- aveva considerato sufficiente, per escludere l'inerenza ai bisogni familiari, il solo carattere tributario del debito, senza verificare altri elementi concreti che potessero far pensare a finalità voluttuarie o speculative;
- aveva trascurato l'elemento soggettivo, omettendo di accertare se l'Amministrazione finanziaria fosse davvero consapevole dell'estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia.

La Corte ha anche chiarito che la pubblicità del fondo (annotazione sull'atto di matrimonio, trascrizione immobiliare) non basta a far presumere che il creditore conoscesse la causa specifica dei singoli debiti. Quelle formalità dicono che il fondo esiste, ma non spiegano come nasce ogni singola obbligazione.

IL BILANCIAMENTO TRA INTERESSE DELLA FAMIGLIA E INTERESSE ERARIALE

Sul piano sistematico, le decisioni più recenti, tra cui l'ordinanza n. 5834/2023 e la stessa n. 29111/2025, convergono su una soluzione mediana.

Da un lato la Corte rifiuta l'idea che il fondo patrimoniale renda inaggredibili, per definizione, tutti i debiti tributari. Questa lettura aprirebbe la strada a un uso distorto dell'istituto, trasformandolo in un rifugio generalizzato contro il fisco, con evidente pregiudizio per l'interesse pubblico alla riscossione.

Dall'altro lato, non viene accolta nemmeno la posizione opposta, secondo cui ogni debito fiscale sarebbe sempre e comunque inerente ai bisogni familiari. Anche qui il rischio sarebbe quello di svuotare di contenuto il vincolo di destinazione e di rendere il fondo un simulacro.

La Cassazione affida quindi al giudice di merito un accertamento caso per caso. Il giudice deve ricostruire il fatto generatore del debito, verificare come si collega alla vita economica della famiglia e valutare se vi siano elementi seri per ritenere che il creditore conoscesse l'estraneità di quell'obbligazione rispetto ai bisogni protetti dal fondo. Anche attraverso presunzioni semplici, purché ancorate a fatti oggettivi.

In questo quadro, il rigore probatorio richiesto al debitore non è casuale. Serve a evitare che ogni ricchezza "potenzialmente utile" alla famiglia sia automaticamente schermata, trasformando il fondo patrimoniale in una sorta di immunità fi-

scale. Lo strumento continua a svolgere la sua funzione di tutela, ma entro confini che tengono conto anche della collettività che ha interesse all'adempimento dei debiti d'imposta.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (05/12/2025). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Ventican

STUDIO PIZZANO